

Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento - D.M. 24 settembre 2014

23 Ottobre 2014

Diventa operativa la compensazione, da effettuare a partire dal 10 ottobre 2014, fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A., e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 marzo 2014.

Lo prevede il **D.M. 24 settembre 2014** del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.236 del 10 ottobre 2014, ed in vigore dalla medesima data, in attuazione dell'art.12, co.7-*bis*, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 (cd. "*Decreto Destinazione Italia*")^[1].

Come noto, l'art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.^[2], non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.^[3].

Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l'ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A.^[4].

In tal ambito, si è poi aggiunto, da ultimo, il "*Decreto Destinazione Italia*", che, per il solo 2014, ha demandato ad un Decreto attuativo l'individuazione delle modalità applicative per la «**compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione**».

Tale disposizione è stata resa operativa con il citato D.M. 24 settembre 2014, che, richiamando la disciplina generale del citato art.28-*quater*, ha, in sostanza, ulteriormente prolungato al **31 marzo 2014 il termine relativo alla notifica delle cartelle di pagamento**^[5], che possono essere compensate con i crediti verso la P.A..

Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 10 ottobre 2014, data di entrata in vigore del D.M. 24 settembre 2014.

In ogni caso, restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate dal 1° gennaio 2014 al 9 ottobre 2014 (ossia fra le cartelle di pagamento notificate fino al 30 settembre 2013 ed i crediti verso la P.A.), ovvero in periodi anteriori (*cf.* Tabella 1).

In merito, viene confermato che, per poter fruire della compensazione, il **credito** deve essere **certificato** mediante la **piattaforma elettronica**, e il **debito iscritto a ruolo** deve essere **pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A.**

Restano ferme, inoltre, le modalità applicative già previste per la compensazione fra crediti P.A. e debiti fiscali, già definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012.

In particolare, si ricorda che, per effettuare la compensazione, il contribuente deve:

- chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica;
- presentare ad Equitalia la certificazione, o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma.

Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l'avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.

A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A.^[6], quali:

- o la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti^[7];
- o la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'IVA - art.38-*bis* del D.L. 66/2014).

In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013^[8] per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro)^[9] e di bollo (pari a 16 euro)^[10].

TABELLA 1

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A. CON LE CARTELLE DI PAGAMENTO - EVOLUZIONE NORMATIVA

NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO	PERIODO DI COMPENSAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
entro il 30.04.2012	dal 06.11.2012 al 31.12.2014	D.M. 19 ottobre 2012
entro il 31.12.2012		art.9, co.02, D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013
entro il 30.09.2013		art.40 D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014
entro il 31.03.2014		D.M. 24 settembre 2014

^[1] Cfr. ANCE "Destinazione Italia - Conversione in legge del DL 145/2013" - [ID n.15084 del 25 febbraio 2014](#).

^[2] Si tratta delle P.A. di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A..

^[3] L'individuazione delle modalità attuative generali della disposizione sono state demandate ad appositi Decreti ministeriali, emanati con i D.M. 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012.

^[4] L'originario termine era stato fissato al 30 aprile 2012 (D.M. 19 ottobre 2012), poi prorogato fino al 31 dicembre 2012, e successivamente al 30 settembre 2013 (cfr. anche art.9, co.02, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013).

^[5] Il termine di notifica in precedenza era stato fissato al 30 settembre 2013 dall'art.40 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014.

^[6] Cfr. ANCE "Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali - La disciplina completa" - [ID n.17279 del 4 agosto 2014](#).

^[7] A tal riguardo, si ricorda che il nuovo art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973 (come modificato dall'art.39, co.1, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 - cd. "Decreto Spending review") prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell'adesione alle forme di deflazione del contenzioso.

^[8] Precedentemente, l'art.8 del D.L. 35/2013 (convertito con modificazioni nella legge 64/2013) fissava al 31 dicembre 2012 la data di maturazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle PA, la cui cessione fruiva della detassazione.

^[9] La misura dell'imposta fissa dell'imposta di registro è passata da 168 euro a 200 euro dal 1° gennaio 2014 (art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 2013, n.128 —cfr. ANCE "Legge di conversione del D.L. 104/2013 - Novità sull'imposta di registro dal 2014" - [ID n. 13682 del 12 novembre 2013](#)).

^[10] La misura dell'imposta di bollo è passata da 14,62 a 16 euro dal 26 giugno 2013 (art.7-bis, comma 3, del D.L. 43/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 71/2013 - cfr. ANCE "Aumento dell'imposta di bollo - D.L. 43/2013" - [ID n. 12086 del 28 giugno 2013](#)).